



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

STATUTO

Associazione Musicale Gabriel Fauré ODV

allegato

A
14 MAG. 2019
Pordenone
n° 1515
esente
per imposte

Art. 1 – Denominazione

È costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Musicale Gabriel Fauré ODV assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'organizzazione ha sede in Via della Dogana, 17 nel comune di Pordenone (PN).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere:

f – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2001, n 42 e successive modificazioni;

i – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui presenti all'articolo.

L'associazione con la propria attività si pronone di:

- a) promuovere lo studio e la passione del repertorio corale per la cultura pubblica;
- b) curare la preparazione vocale delle persone che dimostrino attitudine al canto;
- c) partecipare a concerti, rassegne, concorsi e competizioni musicali in sede Regionale, Nazionale e Internazionale;
- d) indire corsi e seminari aventi come obiettivi il miglioramento e perfezionamento vocale e la musica corale in genere;
- e) operare partecipando all'educazione civica ed estetica dei cittadini, diffondere la sensibilità artistica e valorizzando il grande patrimonio corale nazionale ed internazionale in genere;
- f) approfondire lo studio del repertorio corale dal periodo barocco a quello contemporaneo.

L'associazione potrà:

- a) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati
- b) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale esclusivamente a titolo di autofinanziamento; in tal caso si osserveranno le normative amministrative e fiscali previste dalla vigenti leggi.

Art. 3 – Ammissione

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero di associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato

entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) svolgere l'attività di cantore a seguito di giudizio tecnico, artistico e vocale del Maestro Direttore;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- d) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- f) esaminare i libri associativi, presa visione diretta presso la sede dell'associazione
- g) votare in assemblea se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- h) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

e il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa annua il cui importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 5 – Volontariato e attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'organizzazione è deliberata dall'organo amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 7 – Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- a) assemblea degli associati
- b) organo di amministrazione
- c) presidente
- d) maestro, direttore artistico
- e) organo di controllo
- f) organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – L'Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'assemblea presieduta dal Presidente dell'organizzazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio d'esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati
- e) delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art. 21 comma 2 del C.C.)
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà degli

indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea. Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis (registro unico nazionale del terzo settore);
- h) disciplina l'ammissione degli associati;
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runtis o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Presidente

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Maestro, direttore artistico

Al maestro spetta, la scelta del programma, la preparazione vocale dei coristi, la direzione tecnico-artistica del coro, la disciplina e l'ammissione di nuovi cantori. Il maestro fa parte di diritto dell'organo di amministrazione.

Art. 13 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 15 – Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'entro, entro 15 (giorni) dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 – I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili, beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è predisposto presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 – Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 12 comma 1, 2 e dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Così approvato dall'assemblea dei soci riunitasi in data 10 maggio 2019.

Il Segretario
Tamara Sacilotto



Il Presidente
Emanuele Lachin

